

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2051

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del deputato VALIANTE

Modifiche agli articoli 55, 57, 58 e 69 della Costituzione,
concernenti le funzioni della Camera dei deputati e
l’istituzione del Senato delle autonomie

Presentata il 5 febbraio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Costituzione approvata nel 1947 ha consentito di far crescere il nostro Paese in un contesto politico, economico e sociale equo e rigoroso e ha costituito il pilastro fondamentale della nostra democrazia. Oggi le garanzie e le certezze che la Carta ha in sé per alcuni aspetti sono minate dalla difficile situazione sociale ed economica in cui versa il Paese, che si ritrova debole di fronte a una serie di problemi lasciati irrisolti dalla classe politica attuale, ben al di sotto rispetto al livello dei nostri Padri costituenti e incapace di dare quell’indirizzo politico virtuoso stabile e radicato nel corpo sociale. Questo porta a una necessaria, quanto mai urgente, riforma delle nostre istituzioni, nell’esigenza di non vanificare i risultati che fino ad oggi sono stati conseguiti. Questo è stato anche l’indirizzo del lavoro svolto dalla Commis-

sione sulle riforme costituzionali, da poco portato a termine, che ha individuato quattro linee di intervento costituzionali necessarie per dare un respiro innovativo alle nostre istituzioni e per superare così la crisi in atto. Primo punto fondamentale è il rafforzamento del Parlamento attraverso la riduzione del numero dei parlamentari e il superamento del bicameralismo perfetto collegato a una più completa regolazione dei processi di produzione normativa. Ed è proprio sul superamento del bicameralismo paritario che si basa questa breve ma radicalmente innovativa proposta di legge costituzionale che si sottopone alla Vostra attenzione.

Nello specifico e in sintesi la proposta di legge costituzionale prevede la soppressione del Senato della Repubblica nel modello attuale e la sua trasformazione in Senato delle autonomie, i cui compo-

nenti sono individuati nel territorio tra sindaci o consiglieri comunali che verranno eletti democraticamente a suffragio universale sul modello proporzionale a doppio turno in circoscrizioni provinciali — i seggi rimangono nello stesso numero dei senatori attuali — sulla base del sistema attualmente vigente per l'elezione

dei sindaci e dei consigli comunali. Inoltre, sotto il profilo del trattamento economico non è prevista nessuna forma di compenso o indennità se non un doveroso rimborso delle spese rendicontate in tutti i dettagli effettuate da ogni singolo senatore mensilmente per l'esercizio del mandato.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

(Composizione del Parlamento).

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 55. — Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle autonomie.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione legislativa, di indirizzo politico e di controllo sull'operato del Governo.

Il Senato delle autonomie rappresenta le comunità territoriali e provvede al loro collegamento con lo Stato e con le istituzioni dell'Unione europea. Partecipa, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, all'esercizio della funzione legislativa e rappresentativa e verifica e controlla l'azione del Governo e delle pubbliche amministrazioni.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi previsti dalla Costituzione ».

ART. 2.

(Senato delle autonomie).

1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Senato delle autonomie, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto a base regionale a suffragio universale e diretto effettuato con sistema proporzionale a doppio turno con attribuzione di un premio di maggioranza su circoscrizioni elettorali corrispondenti al territorio provinciale e con modalità che favoriscono l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi e la rappresentatività territoriale degli eletti ».

ART. 3.

(Requisiti per l'eleggibilità a senatore).

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 58. — I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dei Consigli della rispettiva Regione o Provincia autonoma.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di sindaco o di componente dei consigli comunali.

I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sono membri di diritto ».

ART. 4.

(Indennità parlamentare).

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 69. — I membri della Camera dei deputati ricevono un'indennità stabilita con legge approvata dalla stessa Camera.

Ai componenti del Senato delle autonomie non è corrisposta nessuna indennità se non nei limiti di un rimborso forfetario relativo alle spese effettuate per l'esercizio del mandato, che deve essere fedelmente rendicontato mensilmente ».

ART. 5.

(Disposizione transitoria).

1. La prima elezione del Senato delle autonomie successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale ha luogo contestualmente all'elezione della Camera dei deputati.

